



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01008 DEL SENATORE GASPARRI (res. n. 156 del 08/02/2024).

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, con cui l'interrogante sottopone all'attenzione di questo Ministro la stessa vicenda già oggetto di precedente atto di sindacato ispettivo rinnovando l'invito ad avviare iniziative a carattere disciplinare nei confronti dei giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che hanno composto il collegio che ha condannato M. L. con la sentenza del 23 dicembre 2019, deve ribadirsi che l'operato dei magistrati non mostra anomalie disciplinarmente rilevanti in quanto aderente ai dettami normativi in tema di motivazione, come nuovamente sottolineato anche dalla Direzione Generale dei Magistrati del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi nella nota estesa in data 28 febbraio 2024.

Richiamati i principi e le considerazioni già espressi in sede di risposta al precedente atto di sindacato ispettivo, a fronte della natura dei rilievi ora sollevati dall'interrogante con riferimento all'interpretazione della nozione di "provvedimento giurisdizionale abnorme" in quanto adottato in violazione delle prescrizioni di legge dettate in tema di regole per l'esame testimoniale (art. 499 c.p.p.) e di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), si impongono le seguenti riflessioni.

Innanzitutto va rammentato che, come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, l'errore disciplinarmente rilevante è da individuarsi nella *«incontrovertibile difformità da già prospettate o ragionevolmente possibili*

interpretazioni della norma» e quindi, nella soluzione che non riesca a trovare aggancio nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dell'epoca od anche successiva né, in mancanza od in contrasto con quei riferimenti, una plausibile giustificazione sul piano logico (cfr. Sez. Un. 1119 e 1161 del 2000).

Ora, rispetto al potere del giudice di porre al teste domande qualificabili come suggestive, ovvero – secondo la definizione fornita dall'art. 499 c.p.p. - «*domande che tendono a suggerire le risposte»*, in seno alla Suprema Corte si registra un contrasto interpretativo che già di per sé esclude la configurabilità di una violazione di legge di rilevanza disciplinare.

A conferma dell'esistenza di un vivace dibattito sul tema circa la riferibilità del divieto di porre domande suggestive anche nei riguardi dell'organo giudicante va menzionata una recente pronuncia della Corte di cassazione (la sentenza n. 8307 della sezione VI del 13.01.2021), che accedendo all'indirizzo prevalente, afferma che «*omissis.. il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte a incidere sulla sincerità della risposta»*.

La pronuncia poi prosegue aggiungendo che «*per contestare la genuinità della prova dichiarativa, non è sufficiente sostenere che una o più domande possono avere suggerito la risposta o influito sulla sincerità del testimone, ma occorre estendere l'analisi all'affidabilità della prova nel suo complesso, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte a altre domande... omissis.. la formulazione di domande nocive alla sincerità delle risposte o che tendono a suggerirle non è causa di nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. proc. pen., né di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., ma può soltanto fornire premesse a una argomentazione che contesti la attendibilità del testimone»*.

Dunque, secondo la Suprema Corte, il giudice ha la facoltà di porre domande suggestive al teste, altrimenti vietate alle altre parti del processo, e la loro formulazione,

in generale, non costituisce causa di nullità non essendo prevista come tale dall'art. 178 cod. proc. pen., né può essere motivo di inutilizzabilità, ex art. 191 cod. proc. pen., rilevando eventualmente sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni del teste.

Tanto basta per escludere che la formulazione di domande di tal genere da parte del collegio giudicante nel processo riferito dall'interrogante possa di per sé assumere rilievo disciplinare.

Quanto poi all'assunta violazione dell'art. 192 c.p.p., si evidenzia che gli specifici rilievi sollevati dall'interrogante alla sentenza muovono da un'interpretazione alternativa di dati fattuali che inevitabilmente imporrebbe di entrare nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Tribunale e della Corte d'Appello, in violazione del limite imposto dalla clausola di salvaguardia dell'art. 2, co. 2, d.l.gs. 109/2006, secondo il quale *«l'attività d'interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare»*.

E' noto, peraltro, che l'erroneità o l'inesattezza tecnico giuridica rilevanti in sede disciplinare devono essere individuate tenendo conto del carattere fortemente valutativo dell'attività del giudice e della corrispondente opinabilità della stessa, così che si devono considerare non erranee tutte le soluzioni che rientrano, come nel caso di specie, nell'ambito del giuridicamente discutibile.

Del resto, va ribadito che la clausola di salvaguardia sopra richiamata assolve la fondamentale funzione di presidiare l'indipendenza e l'autonomia del potere giudiziario da indebite intromissioni ed illeciti condizionamenti esterni.

Alla luce delle considerazioni già espresse in precedenza e qui da intendersi integralmente richiamate, nonché di quelle svolte con la presente risposta deve pertanto concludersi che non paiono esservi spazi per iniziative di carattere disciplinare di competenza di questo Dicastero.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)